

Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 2008³,

decreta:

Art. 1

¹ Per garantire il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 800 milioni di franchi, per un periodo minimo di quattro anni fino al 31 dicembre 2012.

² Il periodo di credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente ma al più tardi il 1° gennaio 2009. A tale data, il residuo del sesto credito quadro sarà annullato.

³ I crediti di pagamento annuali sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per:

- a. doni e crediti;
- b. partecipazioni al capitale di società finanziarie;
- c. garanzie;
- d. contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici, a condizione che la Svizzera partecipi alla loro selezione, preparazione e valutazione;
- e. contributi generali a istituzioni internazionali;
- f. il finanziamento di misure relative all'attuazione di progetti bilaterali e multilaterali, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione;

¹ RS 101

² RS 974.0

³ FF 2008 2535

- g. il finanziamento del personale nel settore di prestazioni «Cooperazione e sviluppo economico» della Segreteria di Stato all'economia (SECO) e incaricato di svolgere, durante il periodo coperto dal credito quadro, i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l'attuazione delle misure di politica economica e commerciale, nonché per il finanziamento del programma di formazione e per la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. Il totale di queste spese non supererà il 2 per cento dell'ammontare totale del credito quadro.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.